



mercoledì 20 aprile 2016

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Consulenze tecniche: <<Incarichi solo a professionisti iscritti all'albo>>

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 20/04/2016

CODICE APPALTI

Nuovo codice appalti in Gazzetta, da oggi bandi di gara <<rinnovati>>: rischio rallentamento

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 20/04/2016

Gli incarichi di progettazione dopo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

www.lavoripubblici.it del 20/04/2016

URBANISTICA

Rigenerazione urbana, Delrio: “incentivi per condomini e quartieri”

www.lavoripubblici.it del 20/04/2016

ADEPP

Adepp in Ue per i professionisti

[Italia Oggi](#) pag. 39 del 20/04/2016

Professionisti: welfare Ue <<integrato>>

[Il Sole 24 Ore](#) pag. 39 del 20/04/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Apr 2016

Consulenze tecniche: «Incarichi solo a professionisti iscritti all'Albo»

Giuseppe Latour

Stringere le maglie sul sistema dei consulenti tecnici di ufficio, facendo in modo che venga sempre rispettato il requisito dell'iscrizione degli esperti agli albi professionali. È questa la proposta chiave lanciata ieri dalla Rete delle professioni tecniche, durante il Salone della giustizia a Roma. Dopo tanti annunci, è tempo per il Governo di intervenire a tutela di una delle figure chiave per lo svolgimento dei processi in Italia. Blindando il relativo sistema di qualificazione, aggiornamento e controlli.

«Gli incarichi devono andare a professionisti iscritti negli albi professionali», è stata la proposta scandita dal presidente della Rete e del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano e dal presidente dei geometri italiani, Maurizio Savoncelli. In teoria, si tratta di un obbligo già previsto dalla legge, ma la realtà è che in molti casi viene aggirato. Bisognerebbe, invece, richiamare i giudici al rispetto di questo principio. In questo modo, si garantirebbe la qualificazione dei ctu attraverso l'iscrizione, la formazione continua e sarebbero tutelati i clienti, grazie all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione professionale.

Oltre a questo, gli albi degli ausiliari tenuti presso gli organi giudiziari, che già esistono, dovrebbero essere ripartiti in macroaree di riferimento, in modo da consentire una scelta consapevole dei professionisti più adatti, a seconda delle diverse occasioni. Ancora, in fase di conferimento degli incarichi bisognerà garantire una maggiore trasparenza ed effettive rotazioni. E andranno previste maggiori garanzie per i giovani professionisti, «attraverso l'introduzione, nel meccanismo di rotazione degli incarichi, di particolari tutele in grado di consentire l'accesso graduale dei giovani alle attività di ausiliario del giudice».

Queste novità potrebbe tutte essere introdotte senza modifiche normative. La Rete, però, avanza anche un paio di proposte che si spingono oltre, e ipotizzano cambiamenti delle leggi in vigore. La prima guarda all'istituzione di sezioni specializzate per alcuni campi nei quali sia prevista la partecipazione strutturale, oltre che dei giudici, anche di esperti delle materie rilevanti nei diversi casi. In questo modo si garantirebbe la formazione di giudizi più completi e coerenti. Ancora, in alcuni giudizi di particolare natura tecnico scientifica, come quelli sugli ecoreati, sarebbe possibile integrare le giurie popolari con professionisti dell'area tecnica iscritti agli albi professionali.

Un passaggio, infine, è stato dedicato dalla Rete all'aggiornamento dei compensi professionali dei CtU, ormai atteso da anni. «La questione - spiega Savoncelli - sembrava essersi risolta la scorsa estate, era stato scritto il decreto ed erano state trovate le relative coperture. Una sentenza della Corte costituzionale in materia, però, ha complicato le cose. Adesso la situazione sembra di nuovo in via di risoluzione e ci aspettiamo la pubblicazione del decreto a breve».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

20 Apr 2016

Nuovo codice appalti in Gazzetta, da oggi bandi di gara «rinnovati»: rischio rallentamento

Alessandro Arona e Giuseppe Latour

Porta il **numero 50 e la data del 18 aprile 2016** il nuovo Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dopo l'approvazione finale da parte del governo venerdì scorso, completate a tempo di record le ultime verifiche (la "bollinatura" della Ragioneria lunedì e la firma del Capo dello Stato ieri), il decreto legislativo di riforma è stato pubblicato nella serata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 91.

Decolla, così, la riforma che semplifica in modo strutturale il sistema, rende centrale il ruolo dell'Anac e introduce alcune novità strategiche, come la qualificazione delle stazioni appaltanti e il rating delle imprese. Ora però il rischio concreto è che, con il nuovo provvedimento, prenda forma un'impasse del sistema degli appalti pubblici, almeno per i prossimi mesi.

Il motivo è nascosto nella velenosa coda del decreto: «Il presente codice entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale». Quindi, il testo già da ieri ha forza di legge. Il Governo ha, cioè, scelto di non prevedere neppure la consueta fase di vacatio legis di 15 giorni, né tantomeno una fase transitoria più lunga, per consentire agli operatori di mettersi al passo con i nuovi adempimenti.

Ora però si parte a razzo: già da questa mattina Pa e imprese devono usare le nuove regole, e i bandi pubblicati da oggi devono essere costruiti con il nuovo Codice. Preparare nuove gare, però, richiede già normalmente settimane di lavoro. La fase di adattamento alle nuove norme richiederà certamente una gestazione ancora più lunga. A questo, poi, vanno aggiunti gli elementi di incertezza che derivano dal fatto che il Dlgs 50/2016 rinvia molte importanti novità a più di quaranta provvedimenti attuativi, da approvare nei prossimi mesi. Il rischio blocco pare, insomma, concreto.

Uno dei cambiamenti più rilevanti subito in vigore è il divieto di appalto integrato nei lavori pubblici (progettazione + lavori). Nel vecchio Codice le stazioni appaltanti erano libere, e un certo "abuso" dell'appalto integrato ha portato contenziosi nella fase di progettazione post-gara. La legge delega ha chiesto perciò di limitarlo ai soli casi di rilevante contenuto tecnologico dell'opera, e il testo finale ha fatto ancora di più: le gare di lavori si devono fare sempre su progetto esecutivo.

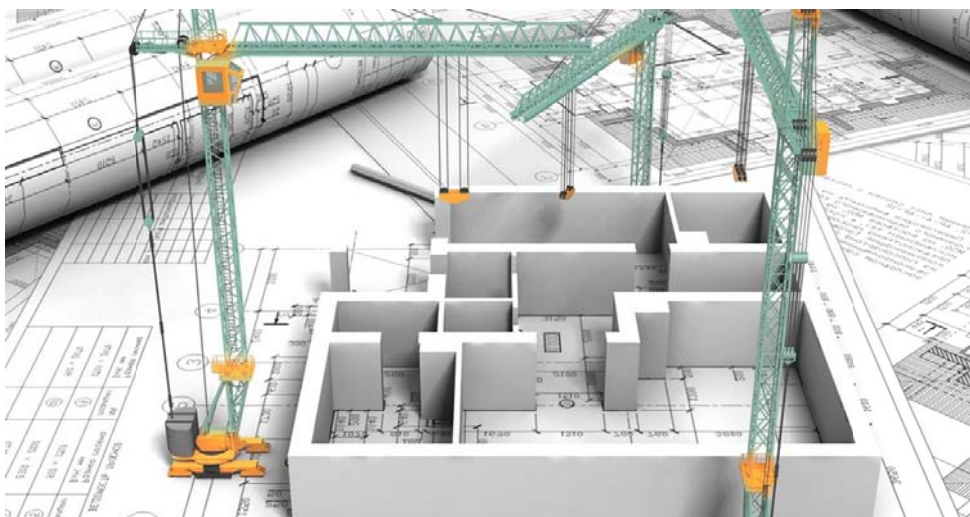
Un divieto assoluto di appalto integrato che sta disorientando le stazioni appaltanti, tant'è che negli ultimi giorni si è assistito a una corsa a pubblicare appalti integrati, prima della riforma. Solo negli ultimi tre giorni utili (15, 18 e 19 aprile), sono stati pubblicati 15 bandi sopra soglia ad appalto integrato, per un importo di 235 milioni di euro. Quasi certa, ora, una fase di stallo, per "digerire" la novità e portare i progetti alla fase di esecutivo.

Corsa ai bandi anche sul massimo ribasso, criterio di aggiudicazione prima libero, e che da oggi diventa possibile solo fino a un milione di euro (al di sopra sarà obbligatoria la valutazione prezzo-qualità). Nelle ultime settimane l'Anas ha pubblicato 33 gare per accordi quadro di manutenzione straordinaria, tra cui 21 per la Salerno-Reggio Calabria, per un valore totale di 256 milioni di euro. Anche qui c'è da aspettarsi ora una fase di adattamento, soprattutto per fissare nuovi criteri di valutazione qualitativa delle offerte in lavori "di routine".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Gli incarichi di progettazione dopo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

20/04/2016



Con la pubblicazione sul **Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91** del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, cambiano le norme relative alla progettazione in materia di lavori pubblici.

Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede, innanzitutto, 3 livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi che, in base a successivi approfondimenti tecnici, possano assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Mentre per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, è previsto che le stazioni appaltanti possano ricorrere alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzare la procedura del **concorso di progettazione** o del **concorso di idee**, per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24 del nuovo Codice.

I contenuti dei 3 livelli progettuali saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I 3 livelli di progettazione

Le 3 fasi di progettazione sono:

- il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- il **progetto definitivo**, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
- il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il primo livello di progettazione comprende tutte le indagini e gli studi necessari, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

Viene redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Il progetto definitivo

Il secondo livello di progettazione individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Questo livello di progettazione può contenere gli elementi previsti nel precedente livello di progettazione eventualmente omesso.

Il progetto esecutivo

L'ultimo livello di progettazione, che può contenere tutti gli elementi previsti per precedenti livelli omessi, è redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

Gli oneri per la sicurezza

Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), alle prestazioni professionali

e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulla procedura cui accede la progettazione medesima.

La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

Per quanto attiene agli **appalti di servizi**, il progetto deve contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
- l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
- i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Progettazione interna ed esterna

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dagli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti all'articolo 46 del Codice, i cui requisiti saranno definiti con un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

I corrispettivi da porre a gara

Per l'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, le stazioni appaltanti **possono** utilizzare le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, che saranno emanate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al Decreto n. 143/2013 (c.d. Decreto Parametri).

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Rigenerazione urbana, Delrio: “incentivi per condomini e quartieri”

di Rossella Calabrese 20/04/2016

Il Ministro: ‘bonus secondo la classe energetica, non possiamo restare all'infisso’. E sulle case popolari: ‘vogliamo recuperare 25 mila in tre anni’



20/04/2016 - Orientare gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici verso la classe energetica, e allargarne il campo d'azione dalla riqualificazione dei singoli appartamenti ai condomini o addirittura ad interi quartieri.

Sono queste le intenzioni del Governo, secondo il Ministro delle infrastrutture e trasporti **Graziano Delrio**, intervenuto ieri al convegno “Nuovi strumenti e opportunità per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” organizzato dal gruppo PD della Camera.

“Bisogna andare sempre di più sugli incentivi sulla classe energetica degli edifici, **non possiamo restare all'infisso**” - ha sintetizzato il Ministro, ricordando “l'importanza dell'[efficientamento energetico dei condomini](#), su cui è stata appena emanata una circolare dell'Agenzia delle Entrate”.

Rigenerazione degli edifici e rigenerazione urbana

“L’Italia è un Paese meraviglioso, ma anche un Paese che soffre, con un patrimonio abitativo in pessime condizioni e con delle periferie complicate” - ha detto Delrio. “Quando parliamo di rigenerazione urbana non parliamo solo di rigenerazione degli edifici, ma di una sfida molto superiore”. È necessario “far maturare” questa “fruttuosa” stagione degli incentivi, incentivando anche la riqualificazione urbana e i programmi integrati: “bisogna vincere la sfida della riqualificazione non tanto degli **appartamenti**, ma dei **condomini** o addirittura di **interi quartieri**” - ha concluso il Ministro.

Secondo **Giuseppe Cappochin**, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), “l’Italia ha bisogno di un coordinamento strategico di ampio respiro che delinei politiche urbane di lungo periodo in grado di realizzare, attraverso nuove norme urbanistiche, la rigenerazione urbana sostenibile congiuntamente allo stop al consumo di suolo, all’efficientamento energetico, a misure per favorire l’inclusione sociale”.

“Perché se prende il via una vera e propria rigenerazione delle nostre città - ha aggiunto Cappochin -, **riparte l’edilizia e di conseguenza l’intera economia del Paese**. Farlo significa costruire una nuova visione del futuro delle aree urbane che metta al centro i cittadini e che renda le nostre città protagoniste della competizione internazionale sul terreno della capacità di attrazione degli investimenti”.

“È innegabile - ha concluso il presidente del Cnappc - che non siamo al punto zero. Iniziative che riguardano singoli settori sono state già avviate. Serve, però, metterle a sistema per dar vita ad una visione complessiva e di lungo termine sul futuro delle nostre città che includa, sulla scia di quanto avviene nelle **‘capitali verdi’ europee, la cultura quale driver del rinnovamento** economico, sociale e ambientale. Così come serve la definizione di nuovi strumenti finanziari in grado di attirare investimenti privati e un chiaro indirizzo nell’impiego dei fondi strutturali europei verso politiche di riqualificazione urbana”.

Sulla stessa lunghezza d’onda **Silvia Viviani**, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) che ha detto: “la rigenerazione urbana non sia confinata nel settore tecnico, divenga piuttosto un patto sociale”. E ha dato degli input per una possibile **Agenda urbana nazionale**: linguaggio universale, rideclinazione degli standard, abbandono di un’ottica meramente edilizia, sicurezza dal rischio sismico e idrogeologico. “I piani siano esiti, non costi inutili per la collettività” ha concluso Viviani.

Edilizia residenziale pubblica: recuperare 25 mila alloggi in 3-4 anni

“È sul tema dell’edilizia residenziale popolare che forse dovremmo fare la vera sperimentazione” - ha detto il Ministro Delrio, ricordando che “lì stiamo mettendo una notevole quantità di denaro e vogliamo recuperare 25 mila alloggi pubblici non in 15-20 ma in 3-4 anni. **Per quest’anno l’obiettivo è di recuperare almeno 7.500 dei 25 mila alloggi**”.

Delrio ha suggerito la necessità di mettere “le migliori intelligenze nella **riqualificazione dei quartieri** **Erp**. Questa è la sfida. Questa - ha aggiunto - è una strada molto interessante, speriamo di poterla percorrere con poche leggi e un forte dibattito culturale”.

Tornando sul tema ‘Piano per le città’, il Ministro ha affermato che “abbiamo una grandissima carenza di progettazione. Nel nuovo Codice degli Appalti abbiamo dato molta importanza al **progetto**, ma abbiamo anche istituito un **Fondo per la progettazione**. Se ci mettiamo 15-20 anni per fare un progetto - ha osservato Delrio - è ovvio che i progetti nascono vecchi, già rottamati. Bisogna invece semplificare molto le procedure che aiutano questo tipo di approccio”.

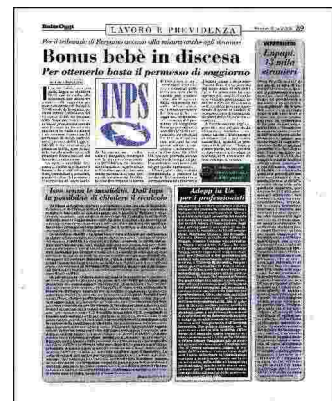
Semplificare la demolizione del patrimonio immobiliare obsoleto

“Stiamo provando a mettere in piedi un Piano di rinascimento urbano. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti ed è una sfida molto complicata” - ha detto il Ministro delle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio. “Il prossimo obiettivo, speriamo non troppo lontano, è di fare in modo che **la demolizione in Italia sia più semplice**, perché attualmente ripagare gli oneri di demolizione scoraggia molto. Governo e Parlamento ci stanno lavorando. Questo può comportare davvero un cambio di passo”.

© *Riproduzione riservata*

Adepp in Ue per i professionisti

Un sistema di welfare integrato a livello europeo che prenda in considerazione i bisogni dei liberi professionisti. Questa una delle principali necessità del mondo dei lavoratori autonomi illustrata, ieri, dai vertici Adepp (l'Associazione degli enti previdenziali) nel corso di un incontro con la commissaria Ue all'occupazione, Marianne Thyssen. Nel dettaglio, Alberto Oliveti presidente Adepp ed Enpam, Nunzio Luciano vicepresidente Adepp e presidente di Cassa forense e Francesco Verbaro, general advisor Adepp, hanno esposto le esigenze degli enti previdenziali e dei professionisti italiani alla commissaria europea, che insieme a Elzbieta Biekowska, responsabile per l'industria e le Pmi, si sta occupando delle nuove frontiere del lavoro subordinato, autonomo e libero professionista in Europa. Nel corso dell'incontro, particolare attenzione è stata posta, oltre che sull'accesso ai fondi Ue da parte dei lavoratori autonomi, sui programmi europei di occupazione e formazione per i professionisti. Oltre che sulla mobilità dei lavoratori autonomi e sulle misure sull'autoimprenditorialità. Tra le priorità di Adepp, inoltre, anche quella di riuscire a garantire l'adeguatezza delle pensioni grazie a un sistema che assicuri ai professionisti un determinato reddito e tenga in considerazione le eventuali interruzioni temporanee dell'attività lavorativa. Per quanto riguarda, poi, la questione relativa alla mobilità all'interno del mercato unico europeo dei liberi professionisti, l'Adepp ha chiesto a chiare lettere l'ampliamento in modo strutturale dei servizi per l'impiego anche al lavoro autonomo. Infine, al termine dell'incontro, i numeri uno degli enti hanno sollecitato la Commissione europea a focalizzarsi anche sul lavoro autonomo, sulle sfide e i bisogni dei professionisti nonché sulle nuove competenze per il lavoro non subordinato, con specifico riferimento alle professioni sanitarie ma non solo.



LE RICHIESTE ADEPP

Professionisti: welfare Ue «integrato»

Adeguatezza delle pensioni, accesso ai **fondi Ue** e ai programmi europei di occupazione e formazione per i professionisti, maggiore mobilità all'interno dell'Ue e un focus sul lavoro non subordinato. Sono queste le priorità che una delegazione composta dai vertici dell'Associazione degli enti previdenziali privati (**Adepp**) ha esposto ai più stretti collaboratori della

commissaria Ue all'occupazione, la belga Marianne Thyssen. I vertici Adepp hanno sottolineato la necessità di un sistema di welfare integrato a livello europeo focalizzato sui bisogni del lavoro non subordinato, con garanzie minime in termini di assistenza sociale e assistenza a una migliore performance professionale. Tra le priorità anche l'adeguatezza delle pensioni, da garantire grazie a un sistema che, tenuto conto del divario generazionale, assicuri un determinato reddito e consideri le eventuali interruzioni temporanee dell'attività lavorativa.

N. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

